



ASSOCIAZIONE CULTURALE DONNE INSIEME STATUTO

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita l'Associazione non riconosciuta ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017) e successive modifiche e integrazioni e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, denominata "ASSOCIAZIONE CULTURALE DONNE INSIEME" con sede legale in Genova.

La denominazione sociale dell'Associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Associazioni di Promozione Sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, nelle more della sua istituzione, in registri considerati equivalenti, sarà integrata automaticamente con l'acronimo "APS" e diventerà "ASSOCIAZIONE CULTURALE DONNE INSIEME APS". Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune, deliberato dall'Assemblea dei soci, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico ed ha durata illimitata.

Art. 2 FINALITÀ E ATTIVITÀ

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si propone di favorire la crescita, il benessere psicofisico, la socializzazione dei propri soci mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale e di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al art. 5 del D. Lgs. 117/2017;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale.

In particolare l'Associazione si propone di:

- organizzare corsi di ginnastica psicofisica (tratti dalle diverse discipline: yoga, antiginnastica, bioenergetica, etc.)

- organizzare corsi e seminari per promuovere il benessere psicofisico dei soci.

In generale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione, ove compatibili, le attività di cui all'articolo 5 del CTS e successive modificazioni e integrazioni

2. L'Associazione può, inoltre, svolgere attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art. 85 comma 4 del CTS.

3. Le attività dell'Associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

4. Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà affiliarsi ad un organismo facente parte della Rete Associativa Nazionale di cui condivide finalità e metodi e collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 3
ATTIVITÀ DIVERSE

1. L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

Art. 4
DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

1. L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'Associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5
ASSOCIATI, PROCEDURE DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

1. L'Associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa, né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.

2. Gli associati sono le persone fisiche che si riconoscono nel presente Statuto e fanno richiesta di adesione al Consiglio Direttivo, che delibera in merito nella prima seduta utile.

3. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso scritto del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale

4. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo comma 7. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

5. Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo, data di nascita e codice fiscale, unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo Statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

6. Il Consiglio Direttivo esaminerà le domande e si esprimerà in merito alle domande di ammissione, entro la prima seduta utile dalla richiesta di adesione, verificando che gli aspiranti soci abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, al nuovo socio sarà consegnata la tessera sociale e il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci. In caso di rigetto motivato della domanda l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva il Consiglio Direttivo alla sua prima, successiva convocazione.

7. Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:

- a. dimissioni volontarie presentate al Consiglio Direttivo per iscritto;
- b. mancato versamento della quota associativa;
- c. morte;
- d. esclusione, deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per gravi motivi quali il mancato adempimento ai doveri stabiliti dallo Statuto.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale comporta la decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci.

Art. 6
DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati dell'Associazione hanno il diritto di:
 - a. partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché abbiano provveduto al versamento della quota sociale.
 - b. godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - c. essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - d. essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli Organi Sociali e ai sensi di legge;
 - e. recedere dall'appartenenza all'Associazione;
 - f. esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
3. Gli associati dell'Associazione hanno il dovere di:
 - a. versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
 - b. rispettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno;
 - c. rispettare le delibere degli Organi Sociali;
 - d. partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
 - e. non arrecare danni morali o materiali all'Associazione e ai suoi soci;
 - f. rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli Organi di Garanzia dell'Ente a cui l'Associazione è al momento affiliata;
 - g. osservare le regole dettate dalle Associazioni Nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli Organi ai quali l'Associazione è affiliata.

Art. 7
AZIONI DISCIPLINARI

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, secondo la gravità dell'infrazione commessa mediante:

- richiamo scritto;
- sospensione temporanea;
- espulsione o radiazione

per i seguenti motivi:

- a. l'inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali Regolamenti o delle deliberazioni degli Organi Sociali;
- b. la denigrazione dell'Associazione, dei suoi Organi Sociali, dei suoi soci;
- c. il tentativo di ostacolare, in qualche modo, il buon andamento dell'Associazione, andando contro il suo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- d. il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- e. l'appropriazione indebita di fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà del sodalizio;
- f. l'arrecare, in qualunque modo, danni morali o materiali all'Associazione, ai locali sociali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Contro ogni provvedimento disciplinare, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni al Collegio dei Garanti dell'Ente a cui l'Associazione è al momento affiliata e al Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima assemblea utile, che deciderà in via definitiva.

Art. 8
VOLONTARI ASSOCIATI E ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

1. L'Associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 9
ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- a. Assemblea degli associati
- b. Consiglio Direttivo
- c. Presidente
- d. Sindaci Revisori
- e. Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)
- f. Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art 31 del D. Lgs 117/2017)

Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate;

Art. 10
ASSEMBLEA

1. L'assemblea è composta dagli associati e ne è l'organo sovrano. Partecipano all'assemblea generale dei soci tutti i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea stessa.
2. L'assemblea, che può essere ordinaria o straordinaria, è indetta dal Consiglio Direttivo. L'avviso di convocazione dell'assemblea, contenente data, ora e luogo di prima e seconda convocazione e ordine del giorno, verrà inviata via mail, almeno quindici giorni prima a tutte le conduttrici che la leggeranno alle socie, in palestra, almeno due volte nella settimana precedente l'assemblea stessa. L'avviso di convocazione dell'assemblea sarà affisso in bacheca presso la sede sociale,
3. L'assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, per la modifica dello Statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata, almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto. L'assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

4. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Sono ammesse le deleghe previste per legge.

5. Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto e il voto favorevole dei tre quinti dei presenti.

Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto, ed il voto favorevole dei quattro quinti dei presenti.

Per le delibere riguardanti lo scioglimento, liquidazione e devoluzione del patrimonio valgono le norme di cui all'articolo 21.

6. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente eletto dagli associati tra i suoi membri. Il segretario che redige il verbale è eletto dall'assemblea.

7. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera. Per l'elezione degli Organi Sociali la votazione avviene a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal Regolamento.

8. Il voto per l'elezione degli Organi Sociali è personale e non sono ammesse deleghe.

9. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto (o bilancio) e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto di voto.

10. Le delibere assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del Segretario che li firma insieme al Presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.

11. L'assemblea ha i seguenti compiti:

- a. approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
- b. approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico;
- c. approva il rendiconto e, se previsto, il bilancio sociale;
- d. elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre soci, che avranno il compito di controllare lo svolgimento delle elezioni e di firmare il verbale di scrutinio;
- e. nomina e revoca i componenti degli Organi Sociali;
- f. delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g. al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato;
- h. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti;
- i. delibera in via definitiva sull'esclusione degli associati;
- j. delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- k. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- l. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 11 CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'Organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.

Viene eletto dall'assemblea ed è composto da un numero dispari di membri.

Il numero dei componenti viene deciso dall'assemblea che precede le votazioni, con un minimo di sette membri.

I componenti non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'articolo 2382 del Codice Civile. I consiglieri pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017. Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

2. Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti;

5. Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente.

Tale verbale è conservato nel libro verbali ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di tre riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima assemblea utile. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

7. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- a. il Presidente;
- b. il Vicepresidente;
- c. il Segretario: il Segretario cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede le sedute del Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente;
- d. il Tesoriere.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretario è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo incaricato all'interno dei propri componenti in carica e, se necessario, provvedere alla reintegrazione di un componente secondo quanto stabilito al comma 6 del presente articolo.

Il Consiglio Direttivo può, inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

8. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a. accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci;
- b. amministra l'Associazione;
- c. convoca l'assemblea dei soci;
- d. realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- e. predispone il rendiconto d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- f. cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- g. decide sull'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- h. delibera circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente. È riconosciuto al Consiglio Direttivo il potere di cooptare altri componenti fino ad un massimo di 1/3;

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 12
IL PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'Associazione, che è anche Presidente dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello del Consiglio.
2. Il Consiglio Direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente Statuto.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea (almeno una volta all'anno) e del Consiglio Direttivo (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione nel caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 13
COLLEGIO DEI GARANTI

È demandato al Collegio dei Garanti dell'Ente a cui l'Associazione è affiliata, il giudizio su eventuali divergenze o questioni nate all'interno dell'Associazione, sulle violazioni dello Statuto e del Regolamento e sull'inosservanza delle delibere.

ART. 14
COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto di tre membri. Ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria dell'Associazione.

Si riunisce ordinariamente almeno due volte l'anno e straordinariamente ogni qual volta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il Consiglio Direttivo

Art. 15
ORGANO DI CONTROLLO

1. L'assemblea provvede alla nomina di un Organo di Controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile.

Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- può esercitare, su decisione dell'assemblea, la revisione legale dei conti, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.

attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

3. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 16 ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un Revisore legale dei conti o da una Società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Art. 17 RISORSE

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'Associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dal Consiglio Direttivo e intestato all'Associazione.

Art. 18 RENDICONTO O BILANCIO D'ESERCIZIO

1. I documenti relativi al rendiconto (o bilancio) sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
2. Il rendiconto (o bilancio) è predisposto dal Tesoriere che lo presenta al Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.
Dopo l'approvazione in assemblea, il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
4. Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'assemblea dei soci.
5. Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature.

Art. 19 BILANCIO SOCIALE

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 20 LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Art. 21

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIoglIMENTO

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei presenti, in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato a maggioranza dei presenti da un'assemblea appositamente convocata.

2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 22

STATUTO

1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

2. L'assemblea può deliberare l'eventuale Regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 23

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dallo Statuto o dal Regolamento interno, decide l'Assemblea a norma del CTS, del Codice Civile e delle norme vigenti.

**ASSOCIAZIONE CULTURALE
DONNE INSIEME
LA PRESIDENTE**



La Segretaria

